

ASSOCIAZIONE LIGURE ALLERGICI

STATUTO

Viste le norme, in ottemperanza al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione Ligure Allergici (A.L.A.) costituita nel 2003 secondo le allora vigenti leggi, adegua il suo Statuto con le seguenti variazioni:

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, ASSOCIAZIONE LIGURE ALLERGICI (A.L.A.), riconoscibile dal simbolo  che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, secondo le indicazioni dell'Organo di Amministrazione. L'Associazione potrà istituire o chiudere sezioni mediante delibera dell'Organo di Amministrazione (come da successivo art. 3) al mero scopo di diffondere il perseguimento delle finalità associative a livello locale.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, capoversi a) c) e) h) i) m) u) w).

L'Associazione si prefigge lo studio delle problematiche inerenti alle malattie allergiche, al fine di favorire:

- il progresso nello studio di tali malattie;
 - la diffusione delle procedure standard internazionali di diagnosi e di terapia;
 - l'incremento delle conoscenze relative all'interno della categoria medica e della popolazione;
 - la creazione di collaborazioni tra medici e soggetti allergici;
 - il sostegno degli allergici, a tutti i livelli, con particolare riguardo ai minori.
2. L'Associazione per il perseguimento dei suoi fini, si adopererà sulle seguenti linee di azione:
 - **supporto** ai malati allergici, orientandoli, anche per via informatica, sulle strutture più adeguate alla loro patologia;
 - **promozione** della raccolta e divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a prevenzione, eziopatogenesi, epidemiologia, clinica, terapia ed aspetti sociali della malattia;

- **promozione** della ricerca scientifica, in particolar modo per gli aspetti di prevenzione, epidemiologici, socioeconomici e di farmacoeconomia, nonché la formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori;
- **promozione** dello sviluppo ed il coordinamento sul territorio di centri e di servizi di assistenza sanitaria, anche nell'ambito di attività organizzate e, in genere, promozione di ogni iniziativa atta a favorire la qualità della vita delle persone allergiche e dei loro familiari;
- **partecipazione** a consulte e comitati di coordinamento tra associazioni, di cooperative sociali o a carattere assistenziale, sostenendole finanziariamente e/o promuovendone lo sviluppo, anche acquisendo partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;
- **attivazione** e mantenimento di relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità Sanitarie nazionali e locali, le Università, le Aziende Sanitarie, e comunque tutte quelle Istituzioni e quegli Enti pubblici e privati, il contatto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- **attivazione** e mantenimento del collegamento con le altre Associazioni locali, nazionali e di altre nazioni e con gli organismi internazionali che perseguono le stesse finalità, raccogliendo e divulgando, ove possibile, le informazioni sulle attività da loro svolte;
- **svolgimento** di attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi sanitari e socioeconomici inerenti le patologie allergiche;
- **cura** della raccolta e destinazione di contributi economici per la ricerca scientifica, per la realizzazione di progetti di assistenza e di formazione, per la costituzione e la gestione di servizi rivolti alla popolazione, nonché per le attività necessarie al perseguimento dei fini statuari dell'Associazione.

3. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – ATTIVITÀ DIVERSE

L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'Organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.
4. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere firmate da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne eserciti la tutela, che sottoscrive la domanda rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondendone verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - **Dimissioni volontarie**, presentate all'Organo di Amministrazione da comunicare per iscritto al Presidente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
 - **Mancato versamento della quota associativa**, quando previsto, entro il termine prefissato dall'Organo di Amministrazione.
 - **Morte** (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività, o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).
 - **Esclusione**, deliberata dall'Assemblea per gravi e comprovati motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
 - **Irreperibilità**, qualora il Socio non comunichi le eventuali variazioni del proprio numero telefonico e/o indirizzo postale e/o di posta elettronica, non consentendo di fatto all'Associazione di tenere i contatti con lo stesso. Lo stato di irreperibilità dovrà essere accertato e stabilito dall'Organo di Amministrazione.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI (detti anche Soci)

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.
3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.
4. Tutti i Soci che comunichino un indirizzo di posta elettronica riceveranno a quell'indirizzo note informative sull'attività dell'Associazione; le stesse saranno comunque affisse nei locali della Sede e pubblicate nel Sito Associativo.
 5. I Soci si impegnano a versare il contributo associativo, quando previsto, e a non operare in contrasto con i fini statuari e gli interessi associativi e con gli impegni sottoscritti dall'Associazione nei confronti delle altre associazioni nazionali e organismi internazionali.
 6. I Soci si impegnano nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle problematiche relative e delle finalità associative.

ART. 7 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART 8 - QUOTA SOCIALE

L'Assemblea fissa l'entità dell'eventuale quota associativa da corrispondere per l'anno successivo, e la data entro cui dovrà essere versata; essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali, quando previste, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI, GRATUITÀ E DURATA

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organo di Amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo);

- Presidente;
 - Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
 4. L'Associazione potrà dotarsi di un Comitato Scientifico il cui funzionamento verrà definito da apposito Regolamento.

ART. 10 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o ogni altro mezzo tecnologico idoneo a garantire il raggiungimento dell'interessato, e deve essere affissa nella sede associativa.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa se prevista.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo né passivo.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno

il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (detto anche Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri (detti anche Consiglieri). Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, degli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o ogni altro mezzo tecnologico idoneo a garantire il raggiungimento dell'interessato, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Si ritiene comunque valida la riunione del Consiglio Direttivo se sono presenti tutti i suoi componenti e nessuno si oppone a discutere e deliberare quanto posto all'ordine del giorno.
6. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede tramite cooptazione ossia elezione da parte dell'organo stesso. I membri cooptati rimangono in carica solo fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.
7. Perché si possa procedere alla cooptazione occorre la maggioranza dei membri in carica.
8. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria.
9. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;

- amministra l'Organizzazione;
 - predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. La decadenza del Consigliere, e dalle cariche connesse, può avvenire per:
- **perdita della qualità di Socio;**
 - **dimissioni.** Il Consigliere dimissionario cessa dalla carica dalla comunicazione del Presidente;
 - **assenza** da tre riunioni ordinarie consecutive, in carenza di un legittimo impedimento;
 - **esclusione.** L'esclusione di un consigliere può essere proposta per gravi e comprovati motivi dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea successiva. L'esclusione deve essere comunicata al Consigliere a mezzo di lettera raccomandata A.R. Contro la deliberazione di esclusione il Consigliere può proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

- 
1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.
 2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
 3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
 4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo

anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - RISORSE

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di Amministrazione e intestato all'Associazione.

ART. 16 – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – RAPPORTI DI LAVORO

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO


In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare eventuali Regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



IL PRESIDENTE

4/5/2019

Atto registrato il 21 MAG. 2019 n° 3092

documentato n° 3 Anno escluso

IL FUNZIONARIO
(Angela Nittolo)